

Sicurezza in edilizia scolastica: tutta la normativa

La normativa sulla sicurezza dell'edilizia scolastica prevede l'applicazione delle norme di prevenzione incendi e la redazione dei piani di evacuazione e gestione dell'emergenza

La vigente normativa sulla **sicurezza** in tema di **edilizia scolastica** prevede l'applicazione delle stesse norme che valgono per i luoghi di lavoro. Affrontare il tema della salute e sicurezza sul lavoro nella scuola, andando oltre il semplice aspetto formale degli adempimenti, ha implicazioni rilevanti: significa garantire condizioni di sicurezza per gli allievi (terzi non addetti o equiparati ai lavoratori dipendenti) e il personale dipendente dentro e fuori l'edificio e lavorare contemporaneamente sul versante educativo al fine di promuovere sensibilità, competenze e comportamenti consapevoli e sicuri.

Gli edifici scolastici e la prevenzione incendi

La normativa per la prevenzione incendi applicata alle scuole prevede che gli edifici scolastici siano ubicati in **luoghi non potenzialmente pericolosi e non a rischio di incendio o esplosione**. La prevenzione incendi è normata dal **D.M. 26 agosto 1992, Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica**, coordinato con la Circ. 30 ottobre 1996, n. 2244/4122, la Circ. P954/4122 e il D.M. Interno 10 marzo 1998.

Per l'assoggettabilità o meno ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, si fa riferimento al **D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**.

Il nuovo regolamento individua, oltre a un elenco di attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, **tre categorie** per ciascuna attività A, B e C, con una differenziazione degli adempimenti procedurali (Fig. 1).




Fig. 1 Aggiornamento dei procedimenti di prevenzione incendi secondo il D.P.R. n. 151/2011

Gli edifici scolastici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, accademie, collegi e simili, con oltre 100 persone presenti, rientrano nell'attività 67:

- categoria A fino a 150 persone;
- categoria B oltre 150 e fino a 300 persone - asili nido oltre 30 persone;
- categoria C oltre 300 persone.

Lo stesso dicasi per le relative centrali termiche (attività 74, allegato I, D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151):

- categoria A compreso tra 116 e 350 kW;
- categoria B compreso tra 350 e 700 kW;
- categoria C > 700 kW.

Le succitate norme hanno per oggetto i criteri di **sicurezza antincendio** da applicare nelle scuole allo scopo di tutelare l'**incolumità delle persone** e **salvaguardare i beni** contro il rischio di incendio. Si intendono le suddette norme valide per edifici di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali.

Per gli **edifici esistenti** si applicano le disposizioni contenute al punto 13 del **D.M. 26 agosto 1992** che prevedono adeguamenti la cui attuazione ha subito diverse proroghe, ultima la legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) che ha previsto che le Regioni fissassero un nuovo termine, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, per il completamento della messa in sicurezza degli edifici scolastici previa sottoscrizione di un accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali.

Esistono poi spazi considerati particolarmente a **rischio** per via delle attività che vi si svolgono: locali per esercitazioni, laboratori, locali uso depositi, locali tecnologici, spazi per attività parascolastiche, mense e dormitori. In questi casi, esistono vere e proprie tabelle di riferimento per accertare che il dimensionamento degli spazi, gli impianti e i materiali impiegati nella costruzione siano a norma.

Il **massimo affollamento** ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula ai sensi dell'art. 5.0 del D.M. 26 agosto 1992.

La **capacità di deflusso** per gli edifici scolastici deve essere non superiore a 60 per ogni piano.

Per la gestione ottimale delle situazioni di emergenza, le scuole devono essere dotate di un **impianto elettrico di sicurezza**, di un sistema di **allarme** a campanelli che richiami l'attenzione con un particolare suono (per alcune tipologie di edifici scolastici è richiesto anche un impianto di altoparlanti) e di idonei **mezzi antincendio** come la rete idranti, gli estintori, la segnaletica di sicurezza e sistemi di rilevazione ed estinzione incendi.

Gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati, oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una **scala di sicurezza** esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna.

Gli edifici scolastici e i piani di evacuazione e gestione dell'emergenza

Il Piano d'emergenza di una scuola si compone normalmente di una parte generale e di almeno tre sottopiani: il Piano di prevenzione incendi e lotta antincendio, il Piano d'evacuazione e il Piano di primo soccorso.

Scopo della parte generale è individuare e descrivere gli **scenari** delle emergenze più gravi che si possono verificare e fornire le linee guida essenziali per la loro gestione, evidenziando le situazioni in cui è indispensabile attivare uno o più sottopiani. La necessità di scrivere concretamente il Piano di emergenza consente di identificare con maggior precisione gli incidenti che possono verificarsi all'interno degli edifici scolastici o nelle loro immediate vicinanze. Vi sono diversi **tipi di emergenze**, che vengono distinte a seconda abbiano origine all'interno o all'esterno della scuola (Fig. 2).

Emergenze di origine interna	Emergenze di origine esterna
<ul style="list-style-type: none"> ● Infortuni o malori ● Principi d'incendio ● Esplosioni ● Cedimenti strutturali ● Allagamenti da guasti agli impianti ● Fughe di gas ● Sversamenti di prodotti pericolosi ● Black-out impiantistici 	<ul style="list-style-type: none"> ● Fattori meteorologici (allagamenti da nubifragi, trombe d'aria, neve, ghiaccio, fulmini) ● Terremoti ● Atti terroristici ● Coinvolgimento nelle emergenze di attività produttive vicine (incendi diffusi, emissioni di nubi tossiche)

Fig. 2 Tipi di emergenze

Le indicazioni sono valide per l'**edificio nello stato di fatto attuale**, il che vuol dire che il piano dovrà essere rivisto ogni qualvolta vengano introdotte nell'edificio delle modifiche di carattere strutturale e/o planimetrico (ad esempio, modifiche sui percorsi di fuga, mezzi antincendio, diversa distribuzione aule ecc.).